



**POLITECNICO**  
MILANO 1863

## POLITECNICO DI MILANO

### IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 10.01.1957, n. 3 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato - Statuto degli impiegati civili dello Stato", e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 3.05.1957, n. 686 "Norme di esecuzione del Testo Unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;

VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382 "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica", e successive modificazioni, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 30.11.1989, n. 398 "Norme in materia di borse di studio universitarie", e in particolare l'art. 4, e successive modificazioni;

VISTA la Legge 19.11.1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", e successive modificazioni;

VISTA la Legge 27.12.1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica", in particolare l'art. 51 - comma 6, e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni;

VISTA la Raccomandazione della Commissione Europea dell'11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori;

VISTA la Legge 31.12.2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", e in particolare gli Art. 18 "Chiamata dei professori", 22 "Assegni di ricerca" e 24 "Ricercatori a tempo determinato", e successive modificazioni;

VISTO il D.M. 02.05.2011 recante "Definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all'art. 18 - comma 1 - lettera b) della Legge 240/2010";

VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni;

VISTO il D.L. 30.12.2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito con modificazioni in Legge 25.02.2016, n. 21;

VISTA la Legge 20.05.2016, n. 76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";

VISTO il D.L. 30.04.2019, n. 34 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito con modificazioni in Legge 28.06.2019, n. 58, e in particolare l'Art. 5 "Rientro dei cervelli" - comma 5bis;

VISTO il D.L. 16.07.2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", in particolare l'Art. 19 "Misure di semplificazione in materia di organizzazione del sistema universitario", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.L. n. 30 aprile 2022, n. 36 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)" convertito con modificazioni in Legge 29 giugno 2022, n. 79;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.

Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative" convertito, con modificazioni, in Legge 21 aprile 2023, n. 41;

VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente;

VISTO il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano vigente;

VISTO il D.R. n. 117 dell'11 gennaio 2012 con cui è stato emanato il Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITE le deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, nelle rispettive sedute del 17 e del 28 aprile 2023, in ordine all'approvazione di parziali modifiche apportate al Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240;

CONSIDERATO che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione nelle medesime sedute del 17 e del 28 aprile 2023 hanno dato mandato al Rettore, all'atto dell'emanazione del Regolamento emendato, di apportare eventuali ulteriori modifiche al testo a seguito della conversione in Legge del D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative";

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere all'emanazione del Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240 comprensivo delle modifiche approvate;

## **DECRETA**

### **Art.1**

1) Per le motivazioni citate in premessa, il Regolamento disciplinante le modalità di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, emanato con D.R. n. 117 dell'11.01.2012 e successivamente modificato con DD.RR. nn. 2472 del 02.10.2012, 728 del 05.03.2014, 3451 del 13.10.2014, 1465 del 04.04.2016, 3396 del 29.07.2016, 3325 del 15.06.2017, 9325 del 20.12.2018, 3981 del 29.05.2019, 6974 del 30.09.2019, 2665 del 01.04.2020 e 9234 del 23.12.2020 è ulteriormente modificato come indicato nel testo parte integrante del presente decreto.

2) Le modifiche apportate al testo regolamentare sono segnate in ***grassetto corsivo***.

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE MODALITA' DI RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI A  
TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 24 DELLA LEGGE 30.12.2010, N. 240**

**INDICE**

**Titolo I "Principi generali"**

ART. 1 Finalità e ambito di applicazione

ART. 2 Tipologia dei contratti

ART. 3 Contratti junior

ART. 4 Contratti senior

**ART. 5 Contratti RTT**

**ART. 6 Copertura finanziaria**

ART. 7 Modalità di selezione

**Titolo II "Procedure di selezione ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - Legge n. 240/2010"**

ART. 8 Procedure per l'attivazione dei contratti

ART. 9 Bando di selezione

ART. 10 Commissione giudicatrice

ART. 11 Candidati ammissibili alle selezioni

ART. 12 Modalità di svolgimento delle selezioni

ART. 13 Termine del procedimento

ART. 14 Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

**Titolo III "Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni"**

ART. 15 Chiamata diretta ai sensi dell'art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni

**Titolo IV "Disciplina del rapporto di lavoro"**

ART. 16 Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

ART. 17 Proroga dei contratti Junior

ART. 18 Risoluzione del rapporto di lavoro

ART. 19 Incompatibilità e ulteriori incarichi

ART. 20 Trattamento economico, previdenziale ed assicurativo

ART. 21 Procedure per la chiamata a professore associato di contrattisti senior *e RTT*

**Titolo V "Disposizioni finali"**

ART. 22 Norme transitorie e finali - Entrata in vigore

## **Titolo I Principi generali**

### **ART. 1**

#### **Finalità e ambito di applicazione**

- 1) Il Politecnico di Milano, nell'ambito delle risorse disponibili, può instaurare rapporti di lavoro a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo Art. **11** del presente Regolamento.
- 2) I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma eventualmente derivante da convenzioni con enti terzi, nonché lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
- 3) Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della Direttiva comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e dei principi enunciati dalla Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettante ai ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 30.12.2010, n. 240, e al Codice Etico e di Comportamento dei dipendenti del Politecnico di Milano, nonché le modalità di svolgimento e di valutazione delle relative attività.

### **ART. 2**

#### **Tipologia dei contratti**

- 1) Il Politecnico di Milano, ai sensi dell'art. 24 – comma 3 della Legge 30.12.2010, n. 240, **sulla base della programmazione triennale di cui all'art. 18 – comma 2 della Legge 30.12.2010, n. 240**, può attivare **contratti di diritto privato di lavoro subordinato, di seguito denominati contratti "RTT" e, in via transitoria**, le seguenti tipologie contrattuali:
  - contratti di cui alla lett. a), **nel testo della Legge 30.12.2010, n. 240 in vigore al 29 giugno 2022**, di seguito denominati contratti "junior";
  - contratti di cui alla lett. b), **nel testo della Legge 30.12.2010, n. 240 in vigore al 29 giugno 2022**, di seguito denominati contratti "senior";

### **ART. 3**

#### **Contratti junior**

- 1) I contratti junior hanno durata triennale e sono prorogabili per due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività di ricerca e didattiche svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con D.M. 24.05.2011, n. 242.
- 2) I contratti junior possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno o tempo definito.
- 3) L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
- 4) Il contrattista junior è tenuto a svolgere l'impegno didattico, secondo modalità definite in sede di programmazione didattica dal Dipartimento proponente l'attivazione del contratto, ai sensi dell'apposito Regolamento di Ateneo sugli impegni didattici.

### **ART. 4**

#### **Contratti senior**

- 1) I contratti senior hanno durata triennale e sono riservati a coloro che:
  - hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima fascia o di seconda fascia, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica; ovvero che
  - hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti junior di cui al precedente Art. 3 **ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri**;

- hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 - comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, o conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, o di borse post-dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398 ovvero di analoghi assegni o borse in atenei stranieri;
- hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 - comma 14 della Legge 04.11.2005, n.230 **ovvero di analoghi contratti in atenei stranieri.**

Si considera soddisfatto il requisito di accesso nel caso di un periodo di tre anni, anche non consecutivi, che sommi esperienze diverse, ma rientranti tra quelle esplicitamente previste nei tre alinea che precedono.

- 2) I contratti senior possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito.
- 3) L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.
- 4) Il contrattista senior è tenuto a svolgere l'impegno didattico, secondo modalità definite in sede di programmazione didattica dal Dipartimento proponente l'attivazione del contratto, ai sensi dell'apposito Regolamento di Ateneo sugli impegni didattici.

#### **ART. 5**

##### **Contratti RTT**

- 1) ***I contratti hanno una durata complessiva di sei anni e non sono rinnovabili.***
- 2) ***I contratti sono riservati a coloro che, negli ultimi 5 anni, sono stati autori, coautori o curatori, in numero pari o superiore a quello richiesto nel bando di selezione, di pubblicazioni, testi accettati per la pubblicazione, saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.***
- 3) ***I contratti possono essere stipulati in regime di impegno a tempo pieno o tempo definito.***
- 4) ***L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di impegno a tempo pieno e a 200 ore per il regime di impegno a tempo definito.***
- 5) ***Il contrattista è tenuto a svolgere l'impegno didattico, secondo modalità definite in sede di programmazione didattica dal Dipartimento proponente l'attivazione del contratto, ai sensi dell'apposito Regolamento di Ateneo sugli impegni didattici.***

#### **Art. 6**

##### **Copertura finanziaria**

- 1) ***Le procedure di cui all'articolo precedente sono attivate nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in coerenza con la programmazione triennale di cui all'art. 2 del presente Regolamento.***
- 2) ***Gli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Regolamento possono altresì essere a totale carico di altri soggetti pubblici e privati, in conformità con quanto previsto dall'art. 18, comma 3, della legge 240/2010 previa stipula di convenzioni/accordi di importo non inferiore al costo quindicennale. Nel caso in cui il finanziatore scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione.***

***Le risorse finanziarie necessarie a garantire la copertura degli impegni economici devono sussistere al momento dell'approvazione della convenzione da parte del Consiglio di Amministrazione e devono altresì comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ateneo.***

- 3) ***La copertura finanziaria relativa all'attivazione dei contratti di cui all'art. 3 del presente Regolamento può altresì derivare da fonti di autofinanziamento. In tale ipotesi la copertura deve comprendere le trattenute lorde a carico del Dipendente e gli oneri a carico dell'Ente e deve essere sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.***

#### **ART. 7**

##### **Modalità di selezione**

- 1) L'assunzione dei contrattisti avviene previo espletamento di procedure selettive che assicurano la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
- 2) La stipula dei **contratti** può avvenire, oltre che a seguito di procedure espletate dall'Ateneo con le modalità previste nel presente regolamento, anche a seguito di valutazioni effettuate dai ministeri, dall'Unione Europea o da altri enti di ricerca nazionali o internazionali, nell'ambito di procedure di finanziamento competitivo, che prevedano l'assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. In questo ultimo caso, la stipula del contratto è deliberata dal Consiglio di amministrazione previo parere del Senato accademico.
- 3) La stipula del contratto per i ricercatori potrà inoltre avvenire per chiamata diretta ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e successive modificazioni.

#### **Titolo II**

##### ***Procedure di selezione ai sensi dell'art. 24 - comma 3 - Legge n. 240/2010***

#### **ART. 8**

##### **Procedure per l'attivazione dei contratti**

- 1) L'attivazione dei contratti è proposta dal Consiglio di Dipartimento, in seduta plenaria, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione di Dipartimento e di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 2) ***Nell'ambito della programmazione triennale, il Politecnico di Milano vincola risorse corrispondenti ad almeno un terzo degli importi destinati alla stipula dei contratti di cui all'art. 5, in favore di candidati che per almeno trentasei mesi, anche cumulativamente, abbiano frequentato corsi di dottorato di ricerca o svolto attività di ricerca sulla base di formale attribuzione di incarichi, escluse le attività a titolo gratuito, presso altre università o istituti di ricerca, italiani o stranieri. L'Ateneo potrà attivare procedure riservate a candidati in possesso del suddetto requisito.***
- 3) I Dipartimenti attivano i contratti di cui al presente Regolamento, con deliberazione del Consiglio che deve indicare:
  - a) il programma di ricerca cui è collegato il contratto;
  - b) la specificazione del **gruppo scientifico-disciplinare**;
  - c) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
  - d) la sede di svolgimento delle attività;
  - e) il regime di impegno (tempo pieno o definito);
  - f) la modalità di copertura finanziaria **di cui all'art. 6**;
  - g) il trattamento economico dei soli contratti senior **e RTT**, secondo quanto previsto all'Art. 20 del presente Regolamento;
  - h) il numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare ai fini della selezione, in ogni caso non inferiore a 12;
  - i) la lingua straniera che dovrà essere oggetto della prova orale;
  - j) ***i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione comprensivi del punteggio massimo nonché di quello minimo, al di sotto del quale non si conseguirà l'idoneità;***
  - k) ***relativamente ai contratti RTT, il numero minimo di pubblicazioni prodotte negli ultimi 5 anni richieste ai candidati quale requisito di partecipazione.***

## ART. 9

### Bando di selezione

- 1) Il bando di selezione, emanato con decreto del Direttore Generale, deve contenere:
  - a) la tipologia di contratto;
  - b) il regime di impegno a tempo pieno o a tempo definito;
  - c) l'oggetto del contratto;
  - d) l'indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca nonché la durata dello stesso;
  - e) l'impegno didattico assegnati al contrattista;
  - f) la specificazione del **gruppo scientifico-disciplinare**;
  - g) l'eventuale indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari;
  - h) il numero massimo di pubblicazioni, in ogni caso non inferiore a 12;
  - i) la lingua straniera che sarà oggetto della prova orale da sostenere contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni;
  - j) **i criteri e i parametri con i quali sarà effettuata la valutazione comprensivi del punteggio massimo nonché di quello minimo, al di sotto del quale non si conseguirà l'idoneità.**
  - k) **relativamente ai contratti RTT, il numero minimo di pubblicazioni prodotte negli ultimi 5 anni richieste ai candidati quale requisito di partecipazione;**
  - l) il trattamento giuridico, economico e previdenziale;
  - m) il Dipartimento di afferenza e la sede di svolgimento dell'attività;
  - n) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
  - o) le modalità di selezione con indicazione dei requisiti per la partecipazione e degli eventuali titoli preferenziali;
- 2) Il bando è pubblicizzato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito del Ministero competente e sul Portale dell'Unione Europea e pubblicato sul sito internet del Politecnico di Milano.
- 3) I termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni sono di almeno 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale
- 4) La domanda di partecipazione, deve pervenire alla competente Area dell'Amministrazione entro i termini stabiliti dal bando e con le modalità ivi indicate.

## ART. 10

### Commissione giudicatrice

- 1) **La Commissione giudicatrice è composta, garantendo, di norma, una adeguata rappresentanza di genere, da tre professori ordinari o associati appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare oggetto del bando, di cui uno designato dal Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto e due esterni all'Ateneo, nominati a seguito di sorteggio tra una rosa di cinque professori individuati dal medesimo Consiglio di Dipartimento. Possono essere inclusi nel sorteggio per la nomina della Commissione anche i Professori in servizio presso Atenei stranieri appartenenti all'ambito scientifico oggetto del bando, che si trovino in una posizione accademica corrispondente a quella di professore ordinario o associato sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero preposto.**  
**A seguito dell'accettazione della riconsiderazione, della rinuncia o delle dimissioni del componente della Commissione designato, il Consiglio del Dipartimento che ha richiesto la copertura del posto procede alla designazione di un nuovo componente. A seguito dell'accettazione della riconsiderazione, della rinuncia o delle dimissioni di un componente della Commissione individuato mediante sorteggio, si procede a nuovo sorteggio fra i nominativi presenti nell'elenco predisposto dal Consiglio del Dipartimento e non selezionati con il sorteggio precedente.**

**Qualora la rosa dei professori sorteggiabili diventi, a seguito di ricusazioni, rinunce o dimissioni, inferiore a tre, il Consiglio di Dipartimento dovrà provvedere alla sua integrazione al fine di garantire un sorteggio tra almeno cinque nominativi.**

**Il Consiglio di Dipartimento può proporre il nominativo del componente designato e la rosa dei Professori relativa al sorteggio anche contestualmente all'attivazione della procedura.**

- 2) Non possono far parte della Commissione:
  - a) coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
  - b) coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati;
  - c) **coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;**
  - d) **i Professori che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro allegate ai fini della valutazione.**
  - e) coloro che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell'art. 6 - comma 7 della Legge 240/2010.
  - f) i Professori che siano già stati nominati, nello stesso anno **civile**, in 2 Commissioni locali del Politecnico di Milano, relative a procedure selettive di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3 della legge 240 del 2010. **Non concorrono al computo le nomine relative a procedure selettive andate deserte a causa dell'assenza di candidati valutabili e quelle che sono state oggetto di rinuncia o dimissioni.**
- 3) La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Internet di Ateneo.
- 4) Dalla data di pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
- 5) La Commissione può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e può svolgere a distanza le proprie sedute. Le modalità di svolgimento dovranno essere adeguatamente riportate a verbale. La discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica e la prova di accertamento della lingua potranno essere svolte in forma telematica, con le modalità previste dal bando.
- 6) La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore. La mancata partecipazione ai lavori da parte dei componenti la Commissione, accertata con decreto rettorale, comporta la decadenza dalla Commissione stessa. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente di Commissione per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del Rettore.

## **ART. 11**

### **Candidati ammissibili alle selezioni**

- 1) Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso di dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.
- 2) Con esclusivo riferimento ai contratti senior, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti indicati nel precedente Art. 4 del presente Regolamento.
- 3) **Con esclusivo riferimento ai contratti RTT, sono ammessi alla selezione i candidati in possesso dei requisiti indicati nel precedente Art. 5 del presente Regolamento.**
- 4) I requisiti di cui ai precedenti commi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
- 5) Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.



- 6) **Relativamente ai contratti RTT non sono altresì ammessi alle selezioni i soggetti che abbiano già usufruito, per almeno un triennio, dei contratti della medesima tipologia;**
- 7) **Relativamente ai contratti junior e senior** non sono ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato **junior e senior** ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della Legge n.240/2010 **in vigore al 29 giugno 2022**, presso il Politecnico di Milano o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n.240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
- 8) Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso con un professore afferente al Dipartimento che ha proposto l'attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di amministrazione.
- 9) L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta con motivato decreto del Direttore Generale e notificata all'interessato.

#### **Art. 12**

##### **Modalità di svolgimento delle selezioni**

- 1) La selezione è effettuata mediante valutazione dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con D.M. 25.05.2011 n. 243. **Relativamente alle selezioni la cui copertura finanziaria derivi da progetti finanziati dall'Unione europea o da altra istituzione straniera, internazionale o sovranazionale, le Commissioni giudicatrici, valutano i candidati anche sulla base del programma di ricerca indicato nel bando.**
- 2) I candidati dovranno presentare, pena esclusione dalla selezione, l'intera documentazione utile alla valutazione con le modalità che saranno indicate nel bando.
- 3) A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.
- 4) La Commissione procede alla discussione con i candidati dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione non è oggetto di valutazione ma è finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica.
- 5) Contestualmente alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, la Commissione effettua una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza dei candidati della lingua straniera indicata nel bando.
- 6) Dopo la discussione è attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa.
- 7) La Commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella prima riunione, una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati.  
In caso di parità di punteggio e di titoli preferenziali, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.

## ART. 13

### Termine del procedimento

- 1) La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga di tre mesi.
- 2) ***Qualora la Commissione non dovesse concludere i propri lavori entro i termini di cui sopra il Rettore provvederà alla revoca della nomina, con proprio decreto.***
- 3) Gli atti della procedura selettiva sono approvati con decreto del Direttore Generale entro 60 giorni dalla consegna dei verbali al competente ufficio dell'Amministrazione. Gli atti sono pubblicati sul sito di Ateneo.
- 4) Il Consiglio del Dipartimento interessato formula la proposta di chiamata del candidato che risulta primo in graduatoria con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, oppure decide di non procedere alla chiamata motivando opportunamente la decisione.  
***Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d) della legge 240 del 2010, qualora non si procedesse alla chiamata, il Dipartimento, non potrà, per i tre anni successivi, bandire nuove procedure di selezione per il medesimo gruppo scientifico-disciplinare.***
- 5) La proposta è trasmessa al Consiglio di amministrazione per l'approvazione.
- 6) ***La procedura di selezione si conclude con la valutazione della proposta di chiamata da parte del Consiglio di amministrazione.***
- 7) In caso di rinuncia dell'interessato, il Dipartimento formula, con le modalità previste al precedente comma 4, una nuova proposta di chiamata sulla base della graduatoria di merito di cui all'art. 12 - comma 7.
- 8) ***Entro il termine massimo di novanta giorni decorrenti dalla data di approvazione della chiamata da parte del Consiglio di amministrazione, in presenza di motivate ulteriori esigenze scientifiche, il Consiglio di Dipartimento può proporre al Consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati, la chiamata di ulteriori candidati utilmente collocati in graduatoria, purché sia stata accertata la disponibilità della relativa copertura finanziaria. Trascorso tale termine la graduatoria cessa di avere validità.***
- 9) Entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della proposta di chiamata, ***l'interessato*** è invitato a ***sottoscrivere*** il contratto di lavoro in forma scritta ***che dovrà essere stipulato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla conclusione della procedura di selezione.***

## ART. 14

### Stipula del contratto di lavoro e relativa durata

- 1) Nel contratto dovranno essere indicati:
  - a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro;
  - b) le prestazioni richieste;
  - c) il trattamento economico.
- 2) Il contratto di lavoro è sottoscritto dal contrattista e dal Direttore Generale.
- 3) ***La comunicazione inerente all'avvenuta presa servizio è firmata dal Direttore di Dipartimento.***
- 4) Il periodo di prova è della durata di tre mesi effettivi di servizio e la valutazione compete al Direttore del Dipartimento.
- 5) Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia ***o infortunio***. In tal caso il ***contrattista*** ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, ***decorsi i quali il rapporto cesserà automaticamente i propri effetti, senza necessità di alcuna comunicazione e senza alcun diritto al preavviso o ad altra indennità.*** Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende

confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianità dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti.

- 6) In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio.

### **Titolo III**

#### **Chiamata diretta o per chiara fama ai sensi dell'art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni**

#### **Art. 15**

#### **Chiamata diretta ai sensi dell'art.1 - comma 9 Legge 230/2005, e successive modificazioni**

- 1) La copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta può riguardare:
- a) *studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel territorio italiano, in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario, che ricoprono da almeno un triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca estere una posizione accademica equipollente sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero preposto;*
  - b) studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati *con appositi decreti ministeriali, finanziati, in esito a procedure competitive finalizzate al finanziamento di progetti condotti da singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni internazionali;*
- 2) La proposta dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, valutata la compatibilità economica e finanziaria **tenuto conto della** programmazione triennale.  
Le delibere del Consiglio di amministrazione unitamente alla documentazione ritenuta necessaria, verranno trasmesse al Ministero preposto che potrà autorizzare le chiamate. Successivamente il Rettore disporrà la stipula del contratto.

### **Titolo IV**

#### **Disciplina del rapporto di lavoro**

#### **ART. 16**

#### **Modalità di svolgimento del rapporto di lavoro**

- 1) I contrattisti articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Direttore del Dipartimento presso cui svolgono l'attività e con il Responsabile della ricerca.
- 2) L'autocertificazione dell'attività didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e di ricerca è definita con l'apposito Regolamento di Ateneo di cui all'art. 6 **commi 7 e 8** della Legge 30.12.2010, n. 240.
- 3) Il contrattista è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 a carico dell'Ateneo.
- 4) La competenza disciplinare è regolata dall'art. 10 della Legge 30.12.2010, n. 240.
- 5) Ai contrattisti si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l'elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
- 6) ***I contrattisti assunti con regime di tempo pieno possono variare il regime di impegno assunto all'atto della sottoscrizione, previa domanda da presentare al Rettore sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico dal quale far decorrere l'opzione e con obbligo di mantenere il regime prescelto per almeno un anno accademico.***  
***I contrattisti assunti con regime di tempo definito non possono nel corso del loro contratto modificare tale opzione.***  
***Su richiesta del contrattista, il regime di impegno previsto dal bando può essere modificato da tempo pieno a tempo definito prima della sottoscrizione del contratto di assunzione, previa autorizzazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza e, in caso di copertura***

**finanziaria garantita da autofinanziamento o convenzione o accordo, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.**

- 7) Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dal D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, dalla Legge 05.02.1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli artt. 37, 40 e 68 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermità.  
L'aspettativa per infermità non potrà protrarsi per più di **18 mesi, di cui i primi 12 pagati per intero ed i restanti 6 al 50%.**
- 8) **Ai fini della durata del rapporto instaurato con il titolare del contratto, i periodi trascorsi in aspettativa per maternità, paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente non sono computati, su richiesta del titolare del contratto.**
- 9) **Ai contrattisti viene riconosciuto quanto disposto dagli artt. 69 e 70 del D.P.R. 10.01.1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di aspettativa per motivi di famiglia. L'aspettativa per motivi di famiglia non potrà protrarsi per più di 12 mesi, durante i quali il richiedente non usufruisce di alcun assegno né di contributi previdenziali. L'aspettativa per motivi di famiglia è autorizzata con delibera del Consiglio di Dipartimento di afferenza, previo parere favorevole della Scuola di riferimento.**
- 10) Ai contrattisti viene altresì riconosciuto quanto disposto dall'art. 8 della legge 18/3/1958, n. 349 in materia di congedo per motivi di studio nella misura massima di 12 mesi per ogni contratto di lavoro stipulato.
- 11) **Ai contrattisti si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 11 e 12 della legge n. 240/2010.**

#### **ART. 17**

##### **Proroga dei contratti Junior**

- 1) L'attivazione della procedura di proroga è proposta dal Consiglio di Dipartimento in seduta plenaria, nell'ambito della propria disponibilità di bilancio e sulla base della programmazione di Dipartimento e di Ateneo, tenuto conto dei vincoli di legge.
- 2) La delibera del Consiglio di Dipartimento dovrà essere trasmessa almeno quattro mesi prima della scadenza del contratto dell'interessato al Servizio competente dell'Amministrazione centrale e dovrà indicare le modalità di copertura finanziaria ed i componenti designati a far parte della Commissione giudicatrice.
- 3) La Commissione giudicatrice è composta, garantendo, di norma, un'adeguata rappresentanza di genere, da tre professori di I e di II fascia, anche esterni all'Ateneo, che non si trovano in situazioni di incompatibilità secondo quanto indicato **nell'Art. 10 - comma 2 - lett. a), b), c), d) ed e)** del presente Regolamento.
- 4) L'Amministrazione provvede a richiedere all'interessato la relazione delle attività didattiche e di ricerca svolte nel triennio di validità del contratto.
- 5) Il Rettore nomina la Commissione con proprio decreto pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.
- 6) L'Amministrazione provvede a consegnare alla Commissione Giudicatrice la documentazione utile per la valutazione.
- 7) Sono oggetto di valutazione l'attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti e l'attività di ricerca scientifica svolte dall'interessato nell'ambito del contratto in atto.
- 8) La Commissione dovrà concludere la propria valutazione e fornire all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto Rettorale di nomina all'Albo ufficiale dell'Ateneo, il verbale inerente all'adeguatezza scientifico-didattica dell'interessato.
- 9) La Commissione potrà avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale e potrà svolgere a distanza tutte le proprie sedute con modalità che dovranno essere adeguatamente riportate a verbale.
- 10) L'Amministrazione predisporre il decreto di approvazione atti del Direttore Generale che verrà trasmesso al Dipartimento unitamente al verbale della Commissione.

- 11) Il Consiglio di Dipartimento, in caso di valutazione positiva, delibera la proroga in seduta ristretta ai professori di I e di II fascia indicando ed allegando la documentazione COAN (in caso di autofinanziamento). Tale deliberazione viene sottoposta al parere del Consiglio di amministrazione.
- 12) Il Consiglio di amministrazione autorizza la proroga nella seduta che si svolgerà, al più tardi, nel mese precedente la scadenza del contratto.

#### **ART. 18**

##### **Risoluzione del rapporto di lavoro**

- 1) La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa prevista dalla normativa vigente.
- 2) Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
- 3) Trascorso il periodo di cui al comma 2 del presente articolo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire da ciascuna parte qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
- 4) In caso di recesso, **comunicato per iscritto successivamente alla scadenza del periodo di prova**, il contrattista, **junior** è tenuto a dare un preavviso **pari a 30 giorni**. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione **tratterrà al contrattista** un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. I fondi non utilizzati per il contratto vengono reintegrati alle Strutture interessate.
- 5) **In caso di recesso, comunicato per iscritto successivamente alla scadenza del periodo di prova, i contrattisti senior e RTT sono tenuti a dare un preavviso pari a 90 giorni; in caso di mancato preavviso l'Amministrazione tratterrà al contrattista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato, salva autorizzazione scritta del Direttore di Dipartimento a recedere con termine di preavviso inferiore ai 90 giorni. In ogni caso il preavviso non può avere durata inferiore a 30 giorni solari.**

#### **ART. 19**

##### **Incompatibilità e ulteriori incarichi**

- 1) I contratti sono incompatibili con:
  - qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati;
  - titolarità **di contratti e di** assegni di ricerca anche presso **altre università o enti pubblici di ricerca**;
  - borse di dottorato e post-dottorato e in generale **con qualsiasi borsa di studio a qualunque titolo conferita da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui questa sia finalizzata alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.**
- 2) Ai contrattisti a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli indicati nei precedenti Artt. 3, 4 e 5 con le modalità previste dall'apposito Regolamento di Ateneo.
- 3) Ai contrattisti, secondo il regime di impegno, si applicano le disposizioni contenute nel Regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'Ateneo per i professori e i ricercatori.
- 4) I contratti di cui al presente Regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari.
- 5) L'espletamento dei contratti di cui al presente Regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.

## ART. 20

### Trattamento economico, previdenziale ed assicurativo

- 1) Ai contrattisti junior spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a seconda del regime di impegno.
- 2) Ai contrattisti senior *e RTT* spetta, per tutta la durata del rapporto, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo pari al trattamento iniziale di spettanza al ricercatore confermato a tempo pieno elevato fino ad un massimo del 30 per cento.
- 3) Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Milano ed il contrattista è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento previdenziale *ed assicurativo* previsto per i redditi da lavoro dipendente.
- 4) L'Ateneo provvede altresì alla copertura assicurativa *contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali* ed alla responsabilità civile.

## ART. 21

### Procedure per la chiamata a professore associato di contrattisti senior e RTT

- 1) Il Politecnico di Milano valuta *i titolari di contratti senior e RTT*, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato secondo le disposizioni di cui al Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori *ordinari e associati*.

## Titolo V

### Disposizioni finali

#### Art. 22

##### Norme transitorie e finali - Entrata in vigore

- 1) *Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, i riferimenti ai gruppi scientifico-disciplinari sono da interpretarsi come relativi ai settori concorsuali secondo le norme vigenti al 29/06/2022.*
- 2) *Fino al termine di cui all'art. 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente fissato al 31/12/2026, il Politecnico di Milano riserva una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate ai contratti da RTT ai soggetti che sono, o sono stati per una durata non inferiore a un anno, titolari di contratti junior o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. 240/2010. L'Ateneo potrà attivare procedure riservate a candidati in possesso dei suddetti requisiti.*
- 3) *Fino al termine di cui all'art. 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 attualmente fissato al 31/12/2026, ai Ricercatori che sono stati titolari per almeno tre anni di contratti junior, e che stipulano un contratto da RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a tre anni; in tale ipotesi l'eventuale procedura valutativa ex art. 24, c.5, L.240/2010, non potrà avvenire prima di dodici mesi dalla presa di servizio.*
- 4) *Fino al termine di cui all'art. 14, comma 6-duodevices, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente fissato al 31/12/2026, ai soggetti che sono stati titolari, per un periodo non inferiore a tre anni, di assegni di ricerca ex art. 22, L. 240/2010, e che stipulano un contratto da RTT, è riconosciuto, a richiesta, ai fini dell'inquadramento, un periodo di servizio pari a due anni.*
- 5) *Fino al termine di cui all'art. 14, comma 6-quinquiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente fissato al 30/06/2025, il Politecnico di Milano potrà indire procedure di selezione relative a contratti di tipologia junior che prevedano dei programmi di ricerca che siano coerenti con le misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.*

- 6) *Fino al termine di cui all'art. 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, attualmente fissato al 30/06/2023, il Politecnico di Milano potrà indire procedure di selezione relative a contratti di tipologia senior.*
- 7) *Alle procedure di selezione per l'assunzione di ricercatori junior deliberate ed inviate all'Amministrazione centrale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, relativamente al bando di selezione ed alla nomina delle Commissioni, continuano ad applicarsi le previsioni regolamentari previgenti.*
- 8) *Alle procedure di selezione per l'assunzione di ricercatori senior, relativamente al bando di selezione ed alla nomina delle Commissioni, continuano ad applicarsi le previsioni regolamentari previgenti.*
- 9) *Ai Contratti Senior stipulati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, in caso di recesso, si applica il periodo di preavviso indicato nel contratto.*
- 10) *La partecipazione alle attività delle Commissioni nominate ai sensi del presente Regolamento non dà luogo alla erogazione di alcun compenso.*
- 11) *Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge 240/2010 e alla normativa vigente nelle materie trattate.*
- 12) *Il presente Regolamento entra in vigore il **1° giugno 2023** ed è pubblicato sul sito di Ateneo <http://www.normativa.polimi.it/>.*

IL RETTORE  
Prof.ssa Donatella Sciuto

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii.